

Revoca della liquidazione giudiziale: amministrazione su doppio binario

Crisi di impresa

Subito efficace la sentenza d'appello ma il ricorso lascia in gioco il curatore

Al debitore l'ordinario; sotto il controllo del curatore la gestione straordinaria

Pagina a cura di
Filippo D'Aquino
Gianluca Minniti

Il Codice della crisi ha innovato la disciplina degli effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dando immediata efficacia alla sentenza che accoglie l'appello del debitore. A differenza di quanto avveniva sotto il vigore della disciplina abrogata, il debitore può beneficiare già all'esito della sentenza favorevole in appello (un giudizio che dovrebbe durare pochi mesi) degli effetti della revoca, senza dover attendere il tempo necessario (a volte diversi anni) affinché la relativa decisione divenga definitiva.

Dalla pubblicazione della sentenza di appello favorevole, l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa tornano al debitore. Viene meno, così, l'invasivo spopolamento pieno conseguente alla dichiarazione di insolvenza, che aveva portato alcune prassi - sotto il passato regime - a mitigare questo effetto, in caso di revoca del fallimento con decisione non definitiva in quanto impugnata in cassazione, con l'esecuzione dei soli atti urgenti.

Per il vero, il Codice della crisi ha fatto una scelta ibrida. Pur attribuendosi efficacia immediata alla sentenza di revoca della liquidazione, in caso di non definitività della

judicis, è sanzionata in maniera particolarmente incisiva. Se, difatti, gli atti di ordinaria amministrazione («degalmente compiuti») sfuggono alle vicissitudini della procedura revocata, essendo qualificati come fonte di crediti «prevedibili» per i terzi, quelli di straordinaria amministrazione sono colpiti dalla grave sanzione di inefficacia nei confronti dei terzi.

Analogamente, in caso di violazione degli obblighi informativi e su segnalazione del curatore, il tribunale può privare il debitore anche della amministrazione ordinaria (articolo 53, comma 4).

Il debitore esce, quindi, con l'accoglimento dell'appello dall'inferno dello spopolamento, ma rimane nel limbo delle procedure vigilate.

Questo impianto normativo non è destinato di certo a ridurre il contenzioso. Si pensi alla contestazione sulla natura (ordinaria/amministrazione) degli atti compiuti dal debitore o alle contestazioni sulla natura formale/sostanziale delle violazioni degli obblighi informativi, ai fini delle conseguenti sanzioni giudiziali.

Qualche incertezza vi è, inoltre, quanto agli effetti della decisione della Cassazione sulla sentenza di revoca. Se, infatti, è pacifico che il debitore - divenuta definitiva la revoca - riacquisti la piena disponibilità dell'impresa, più incerto è il suo destino nel caso in cui la sentenza della Corte d'appello sia casata con rinvio dalla Cassazione. In questa ipotesi, pare ragionevole sostenere - in continuità con il regime precedente (Cassazione, 3022/2020) - che il curatore possa

rientrare nella piena disponibilità dell'asse concorsuale solamente con la definitiva conferma della liquidazione giudiziale da parte del giudice del rinvio.

L'ambivalenza della soluzione normativa rende, pertanto, ugualmente urgente la trattazione della fase di ulteriore impugnazione (anche nella eventuale e successiva fase rescissoria) avverso la sentenza di revoca della liquidazione giudiziale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il debitore esce dall'inferno dello spopolamento, ma rimane nel limbo delle procedure vigilate

IL DOCUMENTO DEI CNDCEC

Amministratori e liquidatori giudiziali, le linee guida dei commercialisti

Un documento operativo per amministratori giudiziali e liquidatori giudiziali è stato pubblicato ieri dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili sul proprio sito (commercialisti.it). Il documento di ricerca, intitolato «Linee guida in materia di interferenze tra procedure reali (penali e di prevenzione) e procedure concorsuali» vuole supportare, dal punto di vista scientifico e operativo, gli iscritti all'Albo. L'elaborato, di 40 pagine, fornisce un indirizzo univoco in materia di interferenze tra procedure reali e concorsuali, tenendo presente il quadro dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale

sul rapporto tra misure ablatorie penali e di prevenzione e procedure concorsuali. Presenti anche alcune riflessioni in considerazione delle recenti pronunce della Corte di cassazione e un focus sulle opzioni praticate dal Codice della Crisi per disciplinare tale rapporto con il conseguente rimando alle norme del Codice Antimafia.

Il documento si focalizza sul fatto che vi è un sempre maggiore ricorso alla giustizia patrimoniale, in quanto il legislatore ha preso coscienza della maggiore incisività e deterrenza di tali forme di prevenzione, rispetto alle pene limitative della libertà personale.

—Fe. Mi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Obblighi informativi imposti al debitore dal giudice di appello, ma la loro osservanza è curata dal tribunale

sentenza di appello (ad esempio, per proposizione del ricorso in cassazione) l'imprenditore non è re-immesso del tutto in bonis, ma rimane in qualche misura assoggettato al controllo del curatore.

Nel legislatore si è fatto strada il timore che il debitore - riacquisita la disponibilità dei propri beni - possa compiere atti idonei a pregiudicare le ragioni dei creditori in assenza del giudicato sulla revoca della liquidazione; la soluzione a questo problema è stata l'introduzione di una governance analoga allo spopolamento attenuato, proprio della disciplina del concordato preventivo, che lascia al debitore l'amministrazione ordinaria dell'impresa e assoggetta quella straordinaria al controllo del curatore.

Inoltre, l'imprenditore viene obbligato a informare (come nel concordato) periodicamente gli organi della procedura in merito alla gestione dell'impresa e alla sua situazione patrimoniale, economica e finanziaria. Gli obblighi informativi sono imposti al debitore dal giudice di appello (che ha revocato la liquidazione), ma la loro osservanza è curata dal tribunale, che già vigilava sull'operato del curatore. In altri termini, come si osservava su queste colonne (si veda il Sole 24 Ore del 24 gennaio 2023), il debitore rimane "sotto schiaffo" dei creditori per tramite degli originari organi della procedura liquidatoria, benché revocata.

A tutela di questo singolare equilibrio tra imprenditore e creditori, la violazione sia dei limiti imposti *ope legis* al compimento di atti di straordinaria amministrazione, sia degli obblighi informativi *ope*

IN EDICOLA DAL

30
APRILE

CON IL SOLE 24 ORE

10,90* €

*Oltre al prezzo del quotidiano.
Offerta valida in Italia fino al 30 Maggio 2024

Per trovare l'edicola più vicina vai sul sito
www.24orepoint.lsole24ore.com



OPPURRE ONLINE:
offerte.lsole24ore.com/riformafiscale824

Riforma fiscale 8 ACCERTAMENTO TRIBUTARI E CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Guida operativa alle novità
e alla disciplina dopo il Dlgs 13/2024

Semplificazione del procedimento accertativo e applicazione generalizzata del principio del contraddittorio, riordino delle disposizioni normative concernenti le attività di analisi del rischio e introduzione di specifiche forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere, prevenzione e contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito Iva e potenziamento delle tecnologie digitali, incentivazione dell'adempimento spontaneo e certezza del diritto tributario. La Guida del Sole 24 Ore analizza compiutamente tutte le misure volte a rafforzare e razionalizzare la partecipazione del contribuente nel procedimento di accertamento e nel concordato preventivo biennale.

ilsole
24 ORE

